



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E  
PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

\*\*\*

300/A/3670/12/101/3/3/9 del 14/05/2012



OGGETTO: Art. 16 Legge 29 luglio 2010, n. 120, modifiche all'articolo 115 del Codice della Strada in materia di guida accompagnata.

- ALLE PREFETTURE - UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO LORO SEDI
- AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME TRENTO-BOLZANO
- ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA
- ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI
- ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI LORO SEDI

e, per conoscenza,

- AL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI ROMA
- AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici ROMA



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E  
PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

\*\*\*

- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria ROMA
- AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE,  
ALIMENTARI E FORESTALI  
Corpo Forestale dello Stato ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA  
DEI CARABINIERI ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELLA  
GUARDIA DI FINANZA ROMA
- AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA  
POLIZIA DI STATO CESENA

Come è noto, l'articolo 16 della Legge 29 luglio 2010, n. 120, nell'integrare l'articolo 115 del C.d.S., con i commi dall'1-bis all'1-septies, ha introdotto nel nostro ordinamento la guida accompagnata per i giovani che hanno compiuto diciassette anni e sono titolari di patente di guida di categoria A1, al fine di far acquisire loro una maggiore esperienza di guida prima di ottenere il rilascio della patente di categoria B.

La citata norma prevedeva che, con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge 29 luglio 2010, n. 120, fossero stabilite le relative norme di attuazione, con particolare riferimento alle condizioni soggettive e oggettive in presenza delle quali l'autorizzazione può essere richiesta e alle modalità di rilascio della medesima, alle condizioni di espletamento dell'attività di guida autorizzata, ai contenuti e alle modalità di certificazione del percorso didattico che il minore autorizzato deve seguire presso un'autoscuola, ai requisiti soggettivi dell'accompagnatore, alle caratteristiche del contrassegno da apporre sul veicolo utilizzato per le esercitazioni di guida.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E  
PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

\*\*\*

Il regolamento in questione è stato emanato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell'11 novembre 2011, n. 213, pubblicato sulla *GU n. 298 del 23-12-2011*, entrato in vigore il 21.04.2012 (All. n. 1).

A partire da tale data è consentito, pertanto, esercitarsi alla guida di autoveicoli ai minorenni che abbiano compiuto 17 anni, siano in possesso di patente categoria A1, di autorizzazione rilasciata dal competente Ufficio provinciale della Motorizzazione a seguito dello svolgimento di un corso pratico di guida presso un'autoscuola autorizzata e siano accompagnati da uno dei titolari di patente di guida indicati nell'autorizzazione con funzioni di accompagnatore.

Giova precisare che la ricevuta rilasciata dall'Ufficio provinciale della Motorizzazione per iscriversi al corso di formazione propedeutico alla guida accompagnata, consente al minore di esercitarsi alla guida soltanto con i veicoli di un'autoscuola e con un istruttore da questa dipendente, per cui non può essere equiparabile all'autorizzazione all'esercitazione in esame.

## 1. Attività di controllo

In sede di controllo il conducente, oltre alla patente categoria A1, dovrà esibire l'autorizzazione alla guida accompagnata rilasciata da un Ufficio provinciale della Motorizzazione su apposito modello (All. n.2), per ottenere la quale il minore deve aver frequentato un corso di formazione presso un'autoscuola che prevede, tra l'altro, non meno di dieci ore effettive di guida, di cui almeno quattro ore in autostrada o su strade extraurbane e due ore in condizione di visione notturna.

Diversamente da quanto avviene per le tradizionali esercitazioni di guida, il minore autorizzato può essere accompagnato solo da una delle tre persone espressamente indicate nell'autorizzazione, che non può avere un'età superiore a sessanta anni, deve essere in possesso di patente di guida



# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E  
PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

\*\*\*

della categoria B o superiore, escluse le patenti speciali, posseduta da almeno dieci anni, in corso di validità<sup>1</sup>.

L'accompagnatore deve sempre avere al seguito ed esibire in sede di controllo la patente di guida. Egli non può più svolgere le sue funzioni se la patente gli è stata sospesa o revocata dopo il rilascio dell'autorizzazione.

Il minore munito di autorizzazione può essere accompagnato anche da un istruttore di scuola guida. In tal caso l'istruttore/accompagnatore, oltre alla patente di guida, deve avere con sé il documento comprovante la qualifica di istruttore abilitato ed autorizzato e deve praticare nell'ambito dell'attività dell'autoscuola.

Salvo quello dell'autoscuola, il veicolo sul quale ha luogo l'esercitazione di guida deve essere munito, nelle parti anteriore e posteriore, di apposito contrassegno recante le lettere «GA», di colore nero su fondo giallo retroriflettente, non può trasportare, come già detto, passeggeri diversi dall'accompagnatore e non può trainare rimorchi, deve avere massa complessiva fino a 3,5 t, potenza specifica, riferita alla tara, fino a 55 kW/t e, se di categoria M1, potenza massima fino a 70 kW.

Le esercitazioni possono svolgersi su tutti i tipi di strada e senza limitazioni orarie o temporali. Si applicano in ogni caso le limitazioni previste per i neopatentati, per cui il conducente non può superare il limite di velocità di 100 km/h in autostrada e di 90 km/h nelle strade extraurbane principali.

---

(1) La patente deve essere stata rilasciata dallo Stato italiano ovvero da altro Stato UE o SEE, purché riconosciuta da non meno di cinque anni, e non deve essere stata oggetto di provvedimenti di sospensione a titolo di sanzione amministrativa accessoria per violazioni di norme del C.d.S. negli ultimi cinque anni.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E  
PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

\*\*\*

## 2. Aspetti sanzionatori

Il quadro sanzionatorio per il sistema della guida accompagnata si presenta piuttosto articolato in quanto riconducibile a varie fattispecie.

Guidare con autorizzazione ma senza avere a fianco l'accompagnatore ovvero un accompagnatore non indicato nell'autorizzazione comporta la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 122, comma 8, primo e secondo periodo, del C.d.S ed il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi, nonché la revoca dell'autorizzazione stessa<sup>2</sup>. La medesima sanzione si applica se l'accompagnatore è privo di uno o più dei previsti, e prima richiamati, requisiti soggettivi (età, categoria, validità e sospensione patente)<sup>3</sup>.

La conduzione di un veicolo in violazione dei limiti di velocità indicati nel paragrafo precedente è sanzionata dall'articolo 117, comma 5, del C.d.S.

La violazione dell'obbligo di munire il veicolo dell'apposito contrassegno identificativo, invece, trova espressa sanzione nell'art. 115, comma 1 quater, C.d.S., che rinvia alle sanzioni dell'art. 122, comma 9, del C.d.S. La stessa sanzione è applicata per la violazione del divieto di trasportare una persona diversa dall'accompagnatore.

In tali casi, oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 117, comma 5, e dell'art. 122, comma 9, trova applicazione la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo secondo l'art. 115, comma 6, del Codice della Strada<sup>4</sup>.

<sup>2</sup> Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il minore non può essere assoggettato a sanzione amministrativa, per cui il verbale va redatto nei confronti del genitore o di chi era tenuto alla sua sorveglianza.

<sup>3</sup> Cfr. art. 6, comma 4, del Decreto Ministeriale 11 novembre 2011, n. 213

<sup>4</sup> L'articolo 115/1-quater del C.d.S., attraverso il meccanismo del rinvio ai soli fini della determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 9 dell'articolo 122, costruisce di fatto una nuova ipotesi sanzionatoria, diversa ed autonoma rispetto al richiamato comma 9 dell'articolo 122, riconducibile



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E  
PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

\*\*\*

La guida senza autorizzazione, avendo a fianco persona provvista dei requisiti dell'accompagnatore, è soggetta alle stesse sanzioni previste per la mancanza del «foglio rosa», ossia quelle previste dall'articolo 122, comma 7<sup>5</sup>. La contestuale mancanza di autorizzazione ed accompagnatore darà luogo, invece, alle sanzioni di cui all'articolo 125, commi 3 e 5<sup>6</sup>, e dell'articolo 115, commi 3 e 6 del C.d.S.

Ad identico trattamento sanzionatorio sarà soggetto<sup>7</sup> il minore che guida un autoveicolo di massa complessiva superiore a 3,5 t ovvero oltrepassi i limiti di potenza di cui all'articolo 117, comma 2-bis, richiamati nel paragrafo precedente, o che traini un qualunque tipo di rimorchio.

La momentanea mancanza dell'autorizzazione o della patente di guida, nonché del documento comprovante la qualifica di istruttore di autoscuola abilitato ed autorizzato, sono perseguitibili ai sensi dell'articolo 180, comma 7. In tali casi si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 180, comma 8.

Nei confronti del proprietario del veicolo o di chiunque, in sua vece, avendone la materiale disponibilità ne affida o ne consente la condotta ad una persona che, pur essendo autorizzata, non ha al sua fianco uno degli accompagnatori indicati nell'autorizzazione stessa, si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 115, comma 5, del C.d.S., con conseguente fermo amministrativo del veicolo per 30 giorni ai sensi del successivo comma 6.

---

all'articolo 115 C.d.S.. Tale autonomia determina la necessità di applicare anche la sanzione accessoria di cui all'articolo 115, comma 6, per tutte le violazioni previste dallo stesso articolo 115.

<sup>5</sup> Ovviamente anche quelle dell'articolo 115, commi 3 e 6 del C.d.S.

<sup>6</sup> Se munito di patente categoria A1 ovvero quelle di cui all'articolo 116, comma 13, se privo anche di tale patente.

<sup>7</sup> articolo 125, commi 3 e 5, e articolo 115, commi 3 e 6 del C.d.S.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E  
PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

\*\*\*

Per il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni commesse dall'autorizzato durante l'esercitazione, l'accompagnatore è responsabile in solido con il genitore o con chi esercita l'autorità parentale o con il tutore del conducente minorenne autorizzato. Nei confronti dell'accompagnatore, perciò, deve essere sempre, immediatamente, contestata la violazione ed a lui deve essere consegnata copia del verbale, secondo le disposizioni dell'art. 200 del C.d.S.

Viene sempre disposta la revoca dell'autorizzazione alla guida accompagnata, ed il minore non può più più conseguire una nuova autorizzazione, quando:

1. pone in essere comportamenti che configurano violazioni per le quali sono previste le sanzioni amministrative accessorie della sospensione (art. 218 C.d.S) o della revoca (art. 219 C.d.S) della patente;
2. guida senza avere a fianco l'accompagnatore indicato nell'autorizzazione;
3. la patente posseduta è sospesa di validità ovvero revocata.

A parziale modifica della circolare del 12.08.2010, prot. 300/A/11310/10/101/3/3/9, si rappresenta che la revoca dell'autorizzazione è disposta dall'Ufficio provinciale della Motorizzazione che l'ha rilasciata, secondo le procedure di cui all'art. 219 C.d.S.. Pertanto, in occasione dell'accertamento di una violazione da cui discende la sanzione della revoca dell'autorizzazione questa non è immediatamente ritirata dagli organi di polizia stradale che, invece, devono darne avviso al predetto Ufficio per l'emissione del provvedimento di revoca, provvedimento che sarà notificato al genitore o tutore e che darà luogo all'aggiornamento dell'Archivio nazionale degli abilitati alla guida.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E  
PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

\*\*\*

Si deve sottolineare, infine, che, ai sensi dell'art. 11-bis, comma 1, del decreto legge 9/2/2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4/4/2012, n. 35, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del 20 aprile 2012, pubblicato sulla G.U. n. 95 del 23 aprile 2012, sono state poste le condizioni alle quali anche il minore conducente potrà esercitarsi alla guida in autostrada o su strade extraurbane principali ovvero in condizione di visione notturna. Tale decreto ha previsto che, nelle autostrade con carreggiate a tre o più corsie, egli non possa impegnare altre corsie all'infuori delle due più vicine al bordo destro della carreggiata, pena l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 176/21° comma del C.d.S. Mentre, come sopra detto, la circolazione in violazione dei limiti di velocità è sanzionata dall'articolo 117, comma 5, del C.d.S..

\*\*\*

Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

IL DIRETTORE CENTRALE

  
Giuffrè

  
Giuffrè

AH. 1

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

### DECRETO 11 novembre 2011, n. 213

Regolamento recante disciplina del rilascio dell'autorizzazione a minore ai fini della guida accompagnata e relativa modalita' di esercizio. (11G0250)

GU n. 298 del 23-12-2011  
testo in vigore dal: 21-4-2012

#### IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;  
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito denominato «codice della strada»;

Visto, in particolare, l'articolo 115 del codice della strada, come da ultimo modificato dall'articolo 16, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120, recante «Disposizioni in materia di sicurezza stradale», che ha introdotto i commi da 1-bis a 1-septies, prevedendo, tra l'altro, la possibilita', per i minori già titolari di patente di guida che hanno compiuto diciassette anni, di condurre a fini di esercitazione, di seguito definita «guida accompagnata», autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui all'articolo 117, comma 2-bis, dello stesso codice della strada, nonche' nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 1-quater del predetto articolo 115;

Visto l'articolo 16, comma 2, della predetta legge 29 luglio 2010, n. 120, che rinvia ad un regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti le norme di attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 1 del medesimo articolo 16, con particolare riferimento alle condizioni soggettive, oggettive e procedurali necessarie alla richiesta ed al rilascio dell'autorizzazione del minore alla guida accompagnata, ai contenuti ed alle modalita' di certificazione del prescritto percorso didattico da seguirsi presso un'autoscuola, ai requisiti soggettivi dell'accompagnatore, alle condizioni di espletamento delle attivita' di guida accompagnata nonche' alle caratteristiche del contrassegno che deve essere apposto sull'autoveicolo adibito a tale guida;

Visti altresi' gli articoli 121, 122, 123 e 180 del codice della strada;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada»;

Ritenuto che il corso pratico di guida, obbligatorio e propedeutico alla guida accompagnata, svolto presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato, come prescritto dal comma 1-ter del citato articolo 115 del codice della strada, nulla innova sotto il profilo della competenza delle province in materia di vigilanza amministrativa e tecnica sull'esercizio dell'attivita' di autoscuola, sancito dal predetto articolo 123, comma 2, del codice della strada;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 maggio 1995, n. 317, Regolamento recante la disciplina delle attivita' delle autoscuole;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 2324/2011, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 giugno 2011;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, in data 1° agosto 2011;

A d o t t a  
il seguente regolamento:

Art. 1

Istanza per richiedere l'autorizzazione  
alla guida accompagnata

1. L'istanza per richiedere l'autorizzazione alla guida accompagnata e' redatta sul modello conforme all'allegato 1 ed e' presentata ad un Ufficio della motorizzazione, firmata dal genitore o dal legale rappresentante del minore, nonche' da quest'ultimo.

2. All'istanza di cui al comma 1 devono essere allegate:

a) un'attestazione su conto corrente n. 4028 (per le imposte di bollo sull'istanza e sull'autorizzazione alla guida accompagnata) dell'importo di cui agli articoli 3 e 4 della tariffa approvata con decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992 e successive modificazioni;

b) un'attestazione di versamento su conto corrente n. 9001 dell'importo di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1<sup>o</sup> dicembre 1986, n. 870 e successive modificazioni;

c) certificazione attestante la sussistenza dei requisiti psico-fisici, nei casi previsti dall'articolo 2, comma 2;

d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà comprovante la qualita' di genitore ovvero di legale rappresentante del minore, redatta sul modello all'allegato 2, corredata da fotocopia di documento di identita' del dichiarante.

3. L'istanza di cui al comma 1 non puo' essere accolta quando nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida risulti che la patente posseduta dal minore e' scaduta di validita' ovvero che sulla stessa gravino provvedimenti ostantivi alla guida.

4. L'Ufficio, effettuate le verifiche di cui al comma 3, rilascia una ricevuta di presentazione dell'istanza, conforme al modello previsto dall'allegato 3, che consente al minore di iscriversi al corso di formazione propedeutico alla guida accompagnata, di cui all'articolo 3.

Art. 2

Validita' temporale della ricevuta di presentazione dell'istanza di rilascio dell'autorizzazione alla guida accompagnata

1. La ricevuta di cui all'articolo 1, comma 4, e' rilasciata:

a) con scadenza di validita' alla data di compimento del diciottesimo anno di eta', in favore del minore, titolare di patente di guida in corso di validita' con scadenza successiva alla predetta data;

b) con scadenza di validita' in data corrispondente a quella della patente posseduta dal minore, qualora tale data sia anteriore al compimento del diciottesimo anno di eta' del titolare. In tal caso, a seguito del rinnovo di validita' della patente di guida, con duplice e' rinnovata la validita' della ricevuta con data di scadenza corrispondente a quella di validita' della patente e comunque non superiore al compimento del diciottesimo anno di eta' del titolare.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la ricevuta di cui all'articolo 1, comma 4, e' rilasciata al minore mutilato o minorato che ha necessita' di installare dispositivi di adattamento sul veicolo, previa produzione di certificato della Commissione medica locale, indicante gli adattamenti necessari sul veicolo, l'idoneita' dei quali e' previamente verificata con esperimento pratico su veicolo appositamente equipaggiato. Sulla ricevuta di cui all'articolo 1, comma 4, sono annotati gli adattamenti del veicolo

prescritti.

3. Il rilascio della ricevuta di cui all'articolo 1, comma 4 - che riconosce al minore il diritto di guidare un autoveicolo nell'ambito dei corsi di formazione propedeutica alla guida accompagnata di cui all'articolo 3 - e' annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 225, comma 1, lettera c), del codice della strada, anche ai fini del controllo da parte delle forze dell'ordine su tutto il territorio nazionale, attraverso il collegamento telematico con l'anagrafe stessa.

4. Nel caso in cui, durante l'attivita' di guida di cui al comma 3, il minore commette violazioni per le quali, ai sensi delle disposizioni del codice della strada sono previste le sanzioni amministrative accessorie di cui agli articoli 218 e 219 dello stesso codice, il diritto di cui al comma 3 e' revocato ed e' inserito apposito ostante nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Analogamente si procede nel caso in cui la patente posseduta dal minore sia sospesa di validita' o revocata. In entrambi i casi il minore non puo' ripresentare l'istanza di cui all'articolo 1, comma 1.

#### Art. 3

##### Corso di formazione propedeutico alla guida accompagnata

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla guida accompagnata, il minore per il quale a tal fine sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 1, comma 1, frequenta un corso di formazione presso un'autoscuola.

2. Qualora ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 2, comma 2, il corso di formazione e' frequentato presso un'autoscuola che svolge corsi per il conseguimento della patente di guida della categoria B speciale, ovvero presso un centro di istruzione automobilistica, a cui le autoscuole consorziate abbiano demandato l'espletamento di tale tipo di corsi.

3. L'autoscuola iscrive l'allievo nel registro di iscrizione; se l'allievo e' conferito al centro di istruzione automobilistica, ai sensi del comma 2, lo stesso e' iscritto anche presso il registro degli allievi del centro.

4. Il corso di formazione, la cui durata e' di almeno dieci ore effettive di guida, si svolge sulla base dei contenuti minimi del programma di cui all'allegato 4. Al termine delle dieci ore di cui all'allegato 4, l'allievo ha diritto al rilascio dell'attestato di frequenza di cui al comma 9. Tuttavia il genitore o legale rappresentante del minore, di intesa con l'autoscuola o se del caso con il centro di istruzione automobilistica, puo' convenire di implementare la formazione con ore di corso suppletive, da erogarsi nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, al termine delle quali e' rilasciato l'attestato di frequenza.

5. Le lezioni sono individuali. Ciascuna lezione non puo' avere durata superiore a due ore giornaliere ed ha inizio e termine presso la sede dell'autoscuola o del centro di istruzione automobilistica. Durante le lezioni sul veicolo non puo' prendere posto, oltre al conducente, altra persona che non sia l'istruttore autorizzato ed abilitato. Nel caso di violazione della disposizione di cui al periodo precedente si applicano le sanzioni di cui all'articolo 122, comma 9, del codice della strada.

6. Al fine di favorire le modalita' di certificazione del prescritto percorso didattico le autoscuole, ovvero se del caso i centri di istruzione automobilistica, adottano il libretto delle lezioni di guida, conforme all'allegato 5 del presente decreto, e lo gestiscono secondo quanto disposto dall'articolo 4.

7. Al fine di ottimizzare le modalita' di certificazione del prescritto percorso didattico, il libretto delle lezioni di guida

puo' essere sostituito da un dispositivo elettronico protetto, idoneo a rilevare la tipologia del percorso, le ore e la condotta di guida. Tale dispositivo, da installarsi sul veicolo utilizzato per le lezioni di guida, deve essere conforme alle caratteristiche tecniche da stabilirsi con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

8. Per i corsi di formazione alla guida accompagnata, le autoscuole, ovvero i centri di istruzione automobilistica, utilizzano veicoli idonei per svolgere le esercitazioni e gli esami per il conseguimento della patente di guida della categoria B ovvero, se ne ricorre il caso, B speciale, muniti di doppi comandi.

9. Al termine dello svolgimento del corso, l'autoscuola, o se del caso il centro di istruzione automobilistica, rilascia al minore un attestato di frequenza, conforme al modello di cui all'allegato 6, corredata degli originali del libretto delle lezioni di guida.

#### Art. 4

##### Libretto delle lezioni di guida

1. Per ogni candidato l'autoscuola, ovvero il centro di istruzione automobilistica, predispone un libretto delle lezioni di guida, ogni foglio del quale e' in doppio esemplare, l'uno originale e l'altro copia, da compilarsi con carta a ricalco.

2. Il libretto delle lezioni di guida ha pagine numerate in ordine progressivo, e' vidimato dal competente Ufficio della motorizzazione prima del suo utilizzo e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 9, e' conservato dall'autoscuola, ovvero dal centro di istruzione automobilistica, per almeno 5 anni, unitamente ad una fotocopia della ricevuta di cui all'articolo 1, comma 4.

3. Prima dell'inizio di ciascuna lezione di guida, l'istruttore provvede a compilare un foglio del libretto delle lezioni di guida di cui al comma 1, in originale e copia, sul quale appone la propria firma ed acquisisce quella dell'allievo.

#### Art. 5

##### Autorizzazione alla guida accompagnata

1. L'Ufficio della motorizzazione al quale e' stata presentata l'istanza ai sensi dell'articolo 1, comma 1, su presentazione dell'attestato redatto e corredata in conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 9, nonche' della designazione degli accompagnatori resa in conformita' all'allegato 7, rilascia l'autorizzazione alla guida accompagnata, conforme al modello di cui all'allegato 8, che consente al minore di esercitarsi alla guida avendo al suo fianco uno degli accompagnatori designati.

2. Ai fini della validita' temporale dell'autorizzazione alla guida accompagnata si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1.

3. L'autorizzazione alla guida accompagnata non e' rilasciata qualora ricorrono le ipotesi di cui all'articolo 1, comma 3.

4. L'autorizzazione alla guida contiene le informazioni relative ai soggetti che, in qualita' di accompagnatori, assistono il minore che si esercita: possono essere designati, al massimo, tre accompagnatori. E' fatta salva la possibilita' di richiederne all'Ufficio della motorizzazione un duplicato ai fini della sostituzione di uno o piu' accompagnatori gia' designati, anche qualora ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 6, comma 3.

5. Al momento del rilascio dell'autorizzazione alla guida accompagnata, l'Ufficio della motorizzazione verifica che gli accompagnatori designati siano in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 6 ed in ogni caso indica sull'autorizzazione

stessa solo quelli che ne siano in possesso, fatta salva comunque la possibilita' di richiederne all'Ufficio della motorizzazione un duplicato ai fini dell'integrazione degli accompagnatori designati, nel rispetto del limite massimo di cui al comma 4.

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, nelle esercitazioni alla guida il minore puo' essere accompagnato anche da un istruttore di autoscuola, abilitato ed autorizzato, previa apposita iscrizione nel registro di iscrizione ovvero, qualora ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 2, comma 2, da un istruttore abilitato ed autorizzato del centro di istruzione automobilistica, previa apposita iscrizione nel registro di iscrizione dell'autoscuola, nonche' del centro a cui e' stato da questa conferito. Le esercitazioni in tal caso si svolgono su veicolo dell'autoscuola, o del centro di istruzione automobilistica ove ricorre il caso.

7. Qualora ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 2, comma 2, l'Ufficio della motorizzazione annota sull'autorizzazione alla guida accompagnata gli adattamenti del veicolo prescritti.

8. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 115, comma 1-sexies, del codice della strada, l'autorizzazione alla guida accompagnata e' revocata qualora, nel periodo di esercizio della stessa, la patente posseduta dal minore sia sospesa di validita' ovvero sia revocata. In tal caso il minore non puo' conseguire di nuovo l'autorizzazione di cui al comma 1.

9. Il rilascio dell'autorizzazione alla guida e' annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 225, comma 1, lettera c), del codice della strada, anche ai fini del controllo da parte delle forze dell'ordine su tutto il territorio nazionale, attraverso il collegamento telematico con l'anagrafe stessa.

#### Art. 6

##### Requisiti soggettivi degli accompagnatori designati

1. I soggetti designati quali accompagnatori nell'autorizzazione alla guida accompagnata, devono avere un'eta' non superiore a sessanta anni e devono essere titolari, da almeno dieci anni, di patente di guida della categoria B o superiore, con esclusione di quelle speciali, in corso di validita' e rilasciata dallo Stato italiano ovvero da altro Stato comunitario o appartenente allo Spazio economico europeo, purché riconosciuta da non meno di cinque anni.

2. I soggetti di cui al comma 1, inoltre, non devono aver subito provvedimenti di sospensione della patente di guida, a titolo di sanzione amministrativa accessoria conseguente a violazione di norme del codice della strada, registrate nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida negli ultimi cinque anni.

3. Un soggetto gia' designato non puo' piu' accompagnare il minore nella guida accompagnata qualora, nel periodo di esercizio della stessa, sulla propria patente di guida siano stati registrati nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida provvedimenti di sospensione ovvero di revoca.

4. In caso di violazione della presente disposizione si applicano le sanzioni previste dall'articolo 122, comma 8, primo e secondo periodo, del codice della strada.

#### Art. 7

##### Possesso dei documenti durante il corso di formazione e nell'esercizio della guida accompagnata

1. Durante il corso di formazione svolto presso l'autoscuola, ovvero presso un centro di istruzione automobilistica ai sensi

dell'articolo 3, comma 2, il minore deve avere con se' la ricevuta di cui all'articolo 1, comma 4, nonche' la patente di cui e' titolare.

2. Nelle esercitazioni di guida accompagnata, il minore deve avere con se' l'autorizzazione di cui all'articolo 5, nonche' la patente di cui e' titolare.

3. La persona che funge da accompagnatore, durante le esercitazioni di guida accompagnata, deve avere con se' la patente di guida prescritta. Nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6, l'istruttore deve avere con se' altresi' il documento comprovante la qualifica di istruttore abilitato ed autorizzato.

4. Nel caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le sanzioni previste dall'articolo 180, comma 7, primo periodo, del codice della strada. Si applicano altresi' le disposizioni dell'articolo 180, comma 8, del codice della strada.

#### Art. 8

##### Contrassegno

1. Gli autoveicoli utilizzati per la guida accompagnata sono muniti, nella parte anteriore e posteriore, di un contrassegno recante le lettere alfabetiche maiuscole «GA», di colore nero su fondo giallo retroriflettente. Tale contrassegno e' applicato in posizione verticale o subverticale in modo ben visibile e tale da non ostacolare la necessaria visibilita' dal posto di guida e da quello occupato dall'accompagnatore. I modelli e le dimensioni del contrassegno GA sono riportate all'allegato 9.

2. In luogo del contrassegno di cui al comma 1, i veicoli delle autoscuole, o se del caso del centro di istruzione automobilistica, sono muniti della scritta «scuola guida», sia durante le lezioni di guida di cui al corso di formazione propedeutico di cui all'articolo 3, sia nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6. Nel caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma si applicano le sanzioni previste dall'articolo 122, comma 9, del codice della strada.

#### Art. 9

##### Disposizioni finali

1. Qualora un candidato gia' titolare di autorizzazione alla guida accompagnata, presenti istanza per il conseguimento della patente di guida della categoria B o B speciale, entro sei mesi dal compimento della maggiore eta', le ore di corso pratico di guida di cui all'allegato 4, lettere C, D ed E, si computano ai fini dell'applicazione della disciplina di cui agli articoli 122, comma 5-bis, del codice della strada.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano qualora il candidato al conseguimento della patente B o B speciale sia in precedenza incorso nella revoca dell'autorizzazione alla guida accompagnata.

#### Art. 10

##### Entrata in vigore

1. Il presente decreto, unitamente agli allegati che ne formano parte integrante, entra in vigore a decorrere dal centoventesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
Ufficio Motorizzazione civile di

## AUTORIZZAZIONE ALLA GUIDA ACCOMPAGNATA

Ai sensi dell'art. 115, comma 1 bis del codice della strada  
(decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni)  
RILASCIATA A

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

nato/a \_\_\_\_\_ prov (\_\_\_\_)

il \_\_\_\_/\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_

indirizzo \_\_\_\_\_

titolare di patente di guida della categoria \_\_\_\_\_, numero \_\_\_\_\_ rilasciata il \_\_\_\_/\_\_\_\_

Il titolare della presente autorizzazione può condurre i veicoli di cui all'art. 115, comma 1-bis, del codice della strada, munito di apposito contrassegno "GA", a condizione che, al suo fianco, si trovi una delle persone di seguito elencate:

1) \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_

titolare di patente di guida n. \_\_\_\_\_ rilasciata il \_\_\_\_/\_\_\_\_

2) \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_

titolare di patente di guida n. \_\_\_\_\_ rilasciata il \_\_\_\_/\_\_\_\_

3) \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_

titolare di patente di guida n. \_\_\_\_\_ rilasciata il \_\_\_\_/\_\_\_\_

OVVERO un istruttore di autoscuola abilitato ed autorizzato (art. 5, comma 6, del DM n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_)

Luogo e data del rilascio \_\_\_\_\_

Valida fino al \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ (ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del DM n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_)

Eventuali adattamenti del veicolo

Timbro dell'Ufficio

